

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2